

si farà vedere che si è precisamente nei gradi superiori che in Piemonte le paghe sono molto inferiori, che non in tutti gli altri paesi: ma non è il caso di ciò ora discutere.

Venendo alla tabella stessa, io ho accennato che un principio, dal quale si potrebbe partire per le pensioni, si è quello delle paghe, del che non si tien conto nella nostra tabella, nella quale si è stabilita la stessa pensione per l'ufficiale di fanteria e per l'ufficiale di cavalleria, benchè diverse ne siano le paghe. Quando si verrà a coordinarla forse converrà stabilire una paga unica per ciascun grado in tutte le armi; quindi ammettere aumenti speciali per ciascun arma a titolo di maggior difficoltà o maggior fatica, o maggior spesa; e fissare se nella quota della pensione debbasì considerare la paga unica, od alcuno degli aumenti. In somma, una tabella di paghe non può riuscire logica se prima non siano discussi i principii dai quali si deduce, e ripeto essere impossibile che in questa Sessione si possa fare un simile lavoro.

Tutto ciò che si può fare si è di aumentare le paghe degli ufficiali subalterni; il che non necessiterebbe alcuna modificazione nella tabella, perchè la Camera votò dietro la mia proposta ieri l'altro una pensione larga, proporzionata alla paga che si può supporre verrà loro accordata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Valerio, concepita in questi termini:

« La tabella annessa alla presente legge rimarrà in vigore finchè venga adottata una nuova legge sugli stipendi dei militari, o vengano questi altrimenti modificati in seguito alla discussione ed approvazione del bilancio della quale legge o modificazione dovrà essere coordinata. »

(Non è approvata.)

Ora rimane a discutere una parte della tabella. La Camera ricorderà che ebbe già a modificare le due tasse assegnate ai luogotenenti ed ai sottotenenti, portanti il *minimum* del luogotenente a 1125 lire, l'aumento a 1875, il *maximum* a 1500; e quella del sottotenente il *minimum* a 900, l'aumento a 15, il *maximum* a 1200. In questi due paragrafi erano pure contemplati i veterinari in primo ed in secondo. Su queste due cariche erasi sospesa la discussione e rimandata alla Commissione insieme agli altri gradi inferiori. Ora la Commissione proporrebbe che al veterinario in primo fosse assegnato il *minimum* dei luogotenenti, cioè lire 1125, l'aumento 1875, il *maximum* 1500; e che al veterinario in secondo fosse assegnato il *minimum* dello stipendio a 900, l'aumento a 15, ed il *maximum* a 1200.

Il relatore ha la parola.

PETITTI, relatore. Passando alla tabella, il primo emendamento a cui dovette applicarsi la Commissione fu quello dell'onorevole dottore Jacquemoud, il quale vorrebbe che i veterinari fossero tolti dalla tabella medesima, e che con altra legge si determinasse la loro assimilazione ad un grado militare.

La Commissione per farsi un'idea precisa del valore di questo emendamento prese ad esaminare i termini del regio decreto del 14 dicembre 1848, con cui si fece una miglior sorte ai veterinari.

Ora, tal decreto non accorda menomamente il grado d'ufficiale ai veterinari, ma prescrive soltanto ch'essi abbiano diritto alle norme di tratto che sono dovute agli ufficiali; ora chi voglia conoscere cosa s'intenda per norma di tratto nel linguaggio militare non ha che a consultare l'articolo 20 del regolamento di disciplina.

Fu pertanto intenzione del Governo di non assimilare i veterinari ad un grado militare, e ciò fu nell'interesse del servizio, imperocchè in tal modo si diede loro sufficiente auto-

rità perchè nell'esercizio delle loro funzioni fossero secondati ed obbediti dai sott'ufficiali e soldati; ma per contro si prescrive che gli ufficiali tutti potessero richieder l'opera loro ogni qual volta i bisogni del servizio il richiedessero.

Ma non era giusto che non si provvedesse alle loro pensioni di ritiro, solo perchè non si volle assimilarli positivamente ai gradi militari; quindi si è che s'inserirono nella tabella in discussione. Notisi però che questa tabella non ha altro scopo fuori quello di indicare le pensioni dovute a ciascun grado od impiego; nè credasi che con essa vogliasi indicare la gerarchia militare o l'assimilazione dei gradi, vale a dire non si creda che avendo collocato il veterinario in primo col luogotenente, s'intenda che quello sia a questo assimilato nel grado. No, questa non fu l'intenzione nè del Ministero, nè della Commissione. Quanto alle onorificenze ed alla gerarchia sta il decreto del dicembre 1848. Qui si parla solamente delle giubilazioni.

Ora rimane a determinarsi se si voglia lasciare ai veterinari la pensione ch'era stata per essi proposta dal Ministero, oppure se si voglia che fruiscono dell'aumento che la Camera accordò ai luogotenenti e sottotenenti in seguito alla proposta dell'onorevole generale Dabormida.

La Commissione opinò ch'essendo stati classificati insieme coi luogotenenti e sottotenenti, essi debbono correrne la sorte, quindi debbono godere del beneficio ai medesimi accordato.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, metterò ai voti l'aumento proposto dalla Commissione relativamente ai veterinari in primo ed ai veterinari in secondo.

(La Camera approva.)

Viene l'altra che comprende il guardarme ed il maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali.

Se niuno domanda la parola, metto ai voti questa categoria come viene proposta dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Viene la terza categoria che comprende il furiere maggiore, sotto-aiutante di contabilità, tamburo maggiore, tromba maggiore capo musica. A questa categoria la Commissione non fece altre variazioni che nella denominazione di alcuni di questi impieghi dicendo, cioè, invece di tamburo maggiore, tamburino maggiore; invece di tromba maggiore, trombettiere maggiore.

PETITTI, relatore. È per stare ai termini del regolamento.

PRESIDENTE. Quelli che approvano la mutazione fatta sull'assegnamento del *minimum* della tassa stabilita vogliono alzarsi.

(È approvata.)

Segue un'altra categoria, la quale nel progetto comprende: « Furiere, sergente, maresciallo d'alloggio, capo operaio, infermiere maggiore. » La tassa era portata per il *minimum* 300 lire, l'aumento 11 lire, il *maximum* 520 lire. Anche a questa categoria la Commissione non propone varietà nella tassa delle pensioni, bensì propone anche qualche modificazione nella denominazione, cioè mantiene il furiere e il sergente, toglie il maresciallo d'alloggio, ed il capo operaio lo distingue col titolo di capo armaiuolo, di modo che la categoria resta composta così: « Furiere, sergente, capo armaiuolo, infermiere maggiore. »

Se niuno domanda la parola, porrò ai voti questa categoria così redatta, e la tassa di lire 300 di *minimum*, 11 d'aumento, e 500 di *maximum*.

(La Camera approva.)

L'altra categoria successiva conteneva: « Caporale maggiore, brigadiere maggiore, caporale furiere, brigadiere fu-